

**Regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione****del 21 dicembre 2006****in applicazione dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania consente alla Commissione di adottare appropriate misure di salvaguardia per far fronte ad un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o ad un rischio imminente di siffatto pregiudizio, dovuto alla mancata osservanza da parte della Bulgaria degli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione con riguardo a qualunque politica settoriale comunitaria inerente ad attività economiche con effetti transfrontalieri; esiste un rischio imminente che la mancata osservanza da parte della Bulgaria degli impegni assunti per conformarsi a taluni regolamenti rechi grave pregiudizio al mercato interno del trasporto aereo.
- (2) La Comunità ha adottato, sulla base dell'articolo 80 del trattato CE, una politica comune del trasporto aereo comprendente norme che istituiscono un mercato interno dei servizi aerei<sup>1</sup> nonché regole comuni intese ad istituire e a mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa<sup>2</sup>. Le due serie di norme hanno un'incidenza diretta sulla prestazione di servizi di trasporto aereo tra gli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992, pagg. 1-7), regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pagg. 8-14) e regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240, del 7.9.2002, pagg. 1-21), modificato dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245, del 29.9.2003, pagg. 7-9) e dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243, del 27.9.2003, pag. 5).

- (3) Nell'ambito dei negoziati di adesione la Bulgaria si è impegnata ad applicare pienamente le norme comunitarie nel settore del trasporto aereo a decorrere dalla data della sua adesione all'Unione europea.
- (4) In seguito alla firma del trattato di adesione il 25 aprile 2005, l'autorità competente per l'aviazione civile della Bulgaria (Competent Authority for civil Aviation, CAA) è stata oggetto, dal 16 al 20 maggio 2005, di un'ispezione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), intesa a verificare la capacità della suddetta autorità di applicare i requisiti della legislazione comunitaria nonché le norme delle autorità congiunte dell'aviazione (Joint Aviation Authorities, JAA) nel settore della sicurezza aerea. Dalla visita sono emerse gravi e persistenti carenze per quanto riguarda la capacità amministrativa della CCA bulgara di garantire la necessaria sorveglianza della sicurezza al fine di attuare i requisiti comunitari in materia di certificazione della navigabilità e di manutenzione degli aeromobili.
- (5) Tenuto conto delle gravi carenze individuate dall'AESA e dalla JAA, nell'ottobre 2005 è stato rifiutato alla Bulgaria il mutuo riconoscimento per i settori di sicurezza pertinenti nell'ambito del sistema JAA.
- (6) Le azioni correttive presentate dalla CCA bulgara nell'ottobre e nel novembre 2005 nonché nel marzo 2006 non sono state ritenute soddisfacenti dall'AESA, elemento di cui la Commissione ha preso atto.
- (7) Nella comunicazione adottata il 26 settembre 2006 concernente il grado di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell'adesione all'Unione europea<sup>3</sup>, la Commissione conferma che la Bulgaria ha compiuto ulteriori progressi verso il completamento dei preparativi per l'adesione, ma individua altresì un certo numero di settori che continuano a destare preoccupazione, tra cui quello della sicurezza aerea, in cui la Commissione prenderà opportuni provvedimenti per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, a meno che la Bulgaria non avvii le necessarie azioni correttive.
- (8) Nella suddetta comunicazione la Bulgaria è invitata a presentare un piano d'azione correttivo per conformarsi alle pertinenti norme comunitarie sulla sicurezza aerea, e ad attuare il piano suddetto secondo un calendario rigoroso, in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e sotto la guida della stessa, al fine di ovviare a tutte le carenze riscontrate in materia di sicurezza. La comunicazione annuncia poi che l'AESA effettuerà un'altra ispezione prima dell'adesione della Bulgaria per verificare l'attuazione del suddetto piano. La comunicazione conclude che se non adotta le misure correttive necessarie, la Bulgaria rischia che la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decida di limitare l'accesso al mercato interno dell'aviazione e che potrebbero inoltre essere adottate adeguate misure di salvaguardia nei confronti degli aeromobili registrati in Bulgaria non conformi alla normativa UE in materia di sicurezza dell'aviazione civile.
- (9) Alla luce della comunicazione della Commissione, l'AESA è stata invitata ad effettuare un'ispezione della CCA bulgara. Tale ispezione si è svolta dal 27 novembre al 1° dicembre 2006; scopo della stessa era stabilire se l'autorità competente per l'aviazione civile della

---

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione COM(2006) 549, del 26 settembre 2006.

Bulgaria era pronta ad attuare le norme comuni nel settore della sicurezza aerea che entreranno in vigore in Bulgaria dal 1° gennaio 2007 e valutare i progressi fatti nell'attuazione delle azioni correttive presentate dall'autorità dopo la prima ispezione dell'AESA per ovviare alle carenze in materia di sicurezza constatate nel corso di tale ispezione.

- (10) La relazione dell'AESA su questa ispezione conferma le carenze precedentemente constatate per quanto riguarda la capacità amministrativa della CCA bulgara di garantire la necessaria sorveglianza della sicurezza al fine di attuare i requisiti comunitari in materia di certificazione della navigabilità e di manutenzione degli aeromobili e conclude che la CCA bulgara alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione non sarà in grado di garantire il rispetto del regolamento n. 1592/2002 e dei relativi regolamenti attuativi della Commissione, il regolamento n. 1702/2003<sup>4</sup> e il regolamento n. 2042/2003<sup>5</sup>.
- (11) Tenuto conto del fatto che la Bulgaria è venuta meno all'impegno da essa assunto di garantire alla data di entrata in vigore del trattato di adesione il rispetto del regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative norme attuative, occorre disporre che i certificati rilasciati dalla CCA bulgara non beneficino del mutuo riconoscimento di cui agli articoli 8 e 57 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
- (12) La mancata osservanza da parte della Bulgaria dell'impegno da essa assunto di garantire alla data di entrata in vigore del trattato di adesione il rispetto del regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative norme attuative può portare a distorsioni della concorrenza tra i vettori titolari di licenze rilasciate da altri Stati membri e i vettori titolari di licenze rilasciate dalla Bulgaria, se a questi ultimi venisse concesso pieno diritto di accesso al mercato interno comunitario. Distorsioni della concorrenza potrebbero risultare in particolare dal fatto che verrebbe concesso pieno diritto di accesso alle rotte comunitarie a vettori aerei titolari di licenze rilasciate dalla CCA bulgara senza che detti vettori soddisfino tutti i requisiti previsti dalle norme che istituiscono un mercato interno per la prestazione di servizi di trasporto aereo, in particolare in materia di sicurezza, mentre i loro concorrenti continuerebbero ad essere soggetti a tali requisiti. Inoltre concedere tale diritto di accesso a vettori aerei titolari di licenze rilasciate dalla CCA bulgara potrebbe incrementare le operazioni attualmente effettuate da questi vettori a destinazione, in provenienza o all'interno di altri Stati membri, creando rischi aggiuntivi per la sicurezza.
- (13) Per tali motivi è opportuno, al fine di evitare un aumento dei rischi suddetti, disporre che i vettori titolari di licenze rilasciate dalle autorità bulgare non siano considerati "vettori comunitari" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione (GU L 243 del 27.9.2003, pagg. 6-79), modificato dai regolamenti della Commissione n. 381/2005 (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 3) e n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pagg. 1-165), modificato dal regolamento della Commissione n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pagg. 17-18).

- (14) Tale misura lascia impregiudicata qualunque altra misura che la Commissione possa essere indotta a imporre in conformità del regolamento (CE) n. 2111/2005<sup>6</sup>;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli articoli 8 e 57 del regolamento (CE) n. 1592/2002 non si applicano ai certificati rilasciati dall'autorità competente della Bulgaria.

*Articolo 2*

Nonostante l'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2408/92, ai fini del presente regolamento i vettori aerei in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'autorità competente della Bulgaria non sono considerati 'vettori aerei comunitari'.

*Articolo 3*

Almeno una volta ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su richiesta debitamente motivata da parte della Bulgaria o di propria iniziativa, la Commissione stabilisce se l'applicazione del presente regolamento sia ancora necessaria.

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Jacques BARROT  
*Vicepresidente*

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pagg. 15-22).